



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Francesco Maria Cirillo | Presidente       |
| Rossana Giannaccari     | Consigliere Rel. |
| Giuseppe Fortunato      | Consigliere      |
| Andrea Penta            | Consigliere      |
| Francesco Graziano      | Consigliere      |

Oggetto:

|                                          |
|------------------------------------------|
| CONTRATTO<br>D'OPERA<br>Ud.14/05/2026 CC |
|------------------------------------------|

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 13822/2020 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato  
██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-ricorrenti-

**contro**

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████  
██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 792/2020  
depositata il 24/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal  
Consigliere Rossana Giannaccari.



## FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dal ricorso, ex art. 702-bis c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Milano dagli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] per chiedere la condanna di [REDACTED] al pagamento dei compensi professionali per le prestazioni da loro rese in suo favore.

I ricorrenti esposero che con due separate lettere di incarico del 10.12.2011 [REDACTED] aveva conferito distinti mandati agli Avv. [REDACTED] ed [REDACTED] aventi ad oggetto l'attività "di assistenza e consulenza in relazione alle controversie, giudiziali e/o stragiudiziali, sorte o che potranno sorgere" tra la stessa, la Società [REDACTED] ed il padre, [REDACTED] ed i fratelli, [REDACTED] e [REDACTED] "relativamente all'attuale assetto societario della [REDACTED] Spa", volte a far accertare la sua titolarità di una partecipazione in [REDACTED] spa complessivamente non inferiore al 29,19%.

In ordine al compenso, le parti avevano precisato che "esso sarà, di volta in volta, determinato facendo applicazione delle vigenti tariffe professionali (D.M. 8 aprile 2004, n.127)" e che, in caso di esito pienamente favorevole, si sarebbe fatto riferimento ai medi tabellari mentre, in ogni altro caso, ai minimi.

Gli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] avevano prestato assistenza e consulenza alla loro cliente in quattro procedimenti: un procedimento cautelare, che era stato rigettato, un altro giudizio innanzi al Tribunale di Milano; un procedimento arbitrale promosso da [REDACTED] [REDACTED] volto a far accertare l'inesistenza dei diritti della figlia sulle azioni di [REDACTED] spa e [REDACTED] spa, che si era concluso con l'accertamento della piena ed esclusiva proprietà di [REDACTED] [REDACTED] la prima fase del giudizio di impugnazione per l'annullamento del lodo arbitrale.



In data 5.4.2013, gli attori emisero un preavviso di fattura per l'importo di euro 225.000,00 ciascuno, con causale "acconto onorari giudizio cautelare".

In data 15.4.2013 la convenuta versò la somma di euro 283.140,00 a ciascun professionista, indicando nella causale dei bonifici "pagam. attiv. Trib. Milano procedura RG. 1998/12, RG 32959/12, arbitrato e impugnazione lodo avanti CA Milano".

I mandati furono revocati in data 10.5.2013.

██████████ si costituì in giudizio per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese la restituzione degli importi eventualmente versati in eccedenza.

1.1. Il Tribunale di Milano convertì il rito da sommario in ordinario e, con sentenza del 30.10/15.11.2018, rigettò la domanda principale e la domanda riconvenzionale.

2. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 24.3.2020, confermò la sentenza di primo grado.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne che il Tribunale avesse correttamente interpretato, in modo letterale, le lettere d'incarico, collegando il richiamo alle "tariffe vigenti" al regime tariffario applicabile al momento della cessazione dell'incarico — avvenuta con la revoca del 10.5.2013 — e non al D.M. 127/2004, che era stato indicato tra parentesi quale mero riferimento esplicativo della vigenza della normativa al tempo della conclusione dell'accordo. Dalle lettere di incarico si desumeva l'intenzione delle parti di prevedere un criterio di calcolo unitario per un compenso complessivo relativo a tutte le prestazioni, rendendo quindi strumentale il tentativo degli appellanti di separare il procedimento arbitrale, tra l'altro ancora pendente in sede di appello, dagli altri procedimenti.



La mancata indicazione dello scaglione di riferimento rendeva la formulazione del compenso indeterminata e solo genericamente riferita ai medi e ai minimi tabellari, non essendo possibile determinare il valore della controversia *ex post* sulla base del patrimonio netto della società o del valore effettivo delle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale.

La Corte d'appello osservò, infine, che la causale dei bonifici del 15.4.2013 effettuati dalla [REDACTED] faceva riferimento a tutte le attività svolte dai professionisti fino alla revoca del mandato e, quindi, anche all'arbitrato, che era ancora in corso.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano gli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso sulla base di sei motivi.

[REDACTED] ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ed il vizio di omessa ed apparente motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.; i ricorrenti contestano l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello alle lettere d'incarico, sostenendo che si fosse limitata ad applicare il criterio letterale, ex art. 1362 c.c., trascurando gli altri canoni interpretativi - in particolare quello funzionale - che avrebbero fatto emergere la "ragione pratica" dell'accordo, ossia la volontà delle parti di applicare le tariffe professionali previste dal D.M. 127/2004.

In ogni caso, i ricorrenti ritengono che tutti i canoni di interpretazione soggettiva del contratto - letterale, sistematico, funzionale, secondo



buona fede - convergano sull'applicabilità del D.M. 127/2004 ai fini della determinazione del compenso loro spettante.

In riferimento al canone letterale, si denuncia che la Corte di appello abbia, nella sostanza, "mutilato arbitrariamente" il dato testuale - ossia la parentesi che richiama espressamente il D.M. 127/2004 - ricavando dal termine "vigenti" un rinvio alle tariffe in vigore al momento della richiesta di liquidazione.

In riferimento all'interpretazione sistematica, ex art. 1363 c.c., evidenziano che proprio il D.M. 127/2004 prevedeva la distinzione tra "diritti" in misura fissa e "onorari" in misura indeterminata, distinzione abbandonata invece dal D.M. 140/2012, applicato dalla Corte territoriale.

Quanto al criterio di interpretazione funzionale, ex art. 1369 c.c., la causa in concreto degli accordi economici sarebbe stata quella di fissare preventivamente le modalità di determinazione dei compensi, alla stregua di un accordo quadro.

L'interpretazione adottata dalla Corte d'appello sarebbe contraria alla buona fede, ex art. 1366 c.c., perché mai i ricorrenti si sarebbero assunti il rischio della sopravvenienza di una eventuale modifica *in peius* delle vigenti tariffe professionali forensi.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, ss. e 2233 c.c., la violazione e falsa applicazione della L. 24.3.2012 n.27; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c., l'omessa, apparente ed incomprensibile motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.; i ricorrenti sostengono che le lettere di incarico non costituivano patti volti a stabilire i compensi professionali, bensì "accordi quadro" che prefissavano le modalità di



determinazione dei compensi, non essendo possibile determinarli al momento del conferimento dell'incarico.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la violazione e falsa applicazione del D.M. 8.4.2004 n. 127, e del D.M. 20.7.2012 n. 140, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato le tariffe del DM 140/2012 sebbene le lettere d'incarico prevedessero che il compenso fosse "di volta in volta determinato", il che implicava la possibilità di liquidare distintamente gli onorari relativi alle singole attività e, conseguentemente, di applicare le tariffe vigenti al momento in cui ciascuna attività si era esaurita.

4. I primi tre motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

4.1. Non sussiste il vizio di omessa o apparente motivazione, che è configurabile solo in caso di mancanza assoluta di esposizione delle ragioni di una decisione sotto l'aspetto materiale e grafico o nell'ipotesi di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza consente di cogliere l'iter decisorio e rende intellegibili le ragioni sottese alla decisione.

L'esame del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. perché la sentenza d'appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

4.2. Riguardo alla violazione dei criteri di interpretazione delle lettere di incarico, la sentenza resiste alle censure.

Il collegio rileva, *in primis*, che i ricorrenti hanno omesso di indicare se, sulla base delle tariffe vigenti al momento in cui il rapporto è



cessato e distinguendo i compensi relativi ai singoli procedimenti, le somme corrisposte da [REDACTED] [REDACTED] fossero esaustive.

Oltre a tale profilo di inammissibilità, vengono in rilievo molteplici ragioni di infondatezza nel merito.

Costituisce *ius receptum* che l'interpretazione del contratto è un tipico accertamento devoluto al giudice del merito (*ex multis* Cass. n. 30686/2019; Cass. n. 5052/25) perché la ricostruzione della volontà delle parti implica un'indagine di fatto, salvo che non vi sia la violazione dei canoni di interpretazione del contratto.

Le censure vertenti sull'interpretazione devono fare esplicito riferimento alle regole ermeneutiche, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato o le abbia applicate sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n.9461/2021; Cass. n. 16987/2018; Cass. n. 28319/2017).

L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass., n.10967/2023).

Nel caso di specie, non sono stati violati i criteri di interpretazione letterale, sistematica e funzionale dalla Corte d'appello, che ha mosso l'indagine dal dato letterale per ricostruire la volontà dei contraenti ed



ha valorizzato il loro comportamento successivo, con motivazione plausibile e non manifestamente illogica.

La Corte di appello, infatti, nell'interpretare la clausola contrattuale riferita al compenso – “esso sarà, di volta in volta, determinato facendo applicazione delle vigenti tariffe professionali (D.M. 8 aprile 2004, n.127)” – ha, in primo luogo ritenuto che il termine “vigenti” fosse da intendersi come riferito alle tariffe in vigore al momento della richiesta di liquidazione ed ha relegato il riferimento al D.M. n.127/2004, indicato tra parentesi, ad una esplicazione delle tariffe in vigore al momento dell'accordo. La Corte ha spiegato che, qualora i professionisti avessero voluto fare riferimento alle tariffe di cui al DM 127/2004, avrebbero chiaramente espresso detta volontà nell'accordo. Quanto, poi, al giudizio arbitrale, la Corte di merito ha aggiunto che il lodo era stato impugnato in appello dagli odierni ricorrenti, per cui il giudizio non poteva dirsi concluso (il che rileva, appunto, ai fini dell'individuazione della legge applicabile per la determinazione dei compensi professionali).

Si tratta di motivazione che, prendendo punto dal dato letterale, perviene ad un risultato interpretativo non implausibile, ricostruttivo della volontà delle parti, a nulla rilevando che alcune prestazioni si fossero esaurite nella vigenza del D.M. n.127/2004, circostanza che è esterna all'interpretazione del contratto e non poteva incidere sulla volontà dei contraenti.

Non può nemmeno ravvisarsi la violazione del canone di interpretazione sistematica dal momento che, secondo la plausibile interpretazione della Corte d'appello, il riferimento al D.M. 127/2004 era avvenuto solo in via esplicativa e non come parametro di riferimento per la liquidazione del compenso.





Parimenti, la Corte d'appello ha interpretato le lettere di incarico del 10.12.2011, in base alle quali il compenso doveva essere determinato "di volta in volta", nel senso che le parti avessero inteso prevedere un compenso unitario, per le attività "di assistenza e consulenza in relazione alle controversie, giudiziali e/o stragiudiziali, sorte o che potranno sorgere" tra [REDACTED] la Società [REDACTED] ed il padre, [REDACTED] [REDACTED] ed i fratelli, [REDACTED] e [REDACTED] "relativamente all'attuale assetto societario della [REDACTED] Spa", volte a far accertare la sua titolarità di una partecipazione in [REDACTED] spa complessivamente non inferiore al 29,19%.

L'interpretazione della volontà delle parti delle parti di prevedere un compenso unitario complessivo relativo a tutte le prestazioni compiute, senza frazionare le singole attività svolte in adempimento dell'incarico, oltre ad essere plausibile, era corroborata, secondo la Corte d'appello, dal comportamento successivo dei professionisti che, nello svolgimento dell'incarico, non avevano chiesto la corresponsione di acconti in relazione alle specifiche attività svolte nei quattro distinti procedimenti da loro patrocinati.

Le censure sollevate, si risolvono, nella sostanza, nella mera contrapposizione tra l'interpretazione prospettata dai ricorrenti e quella accolta dalla Corte d'appello, che — pur non essendo l'unica possibile in astratto — risulta plausibile e adeguatamente motivata.

A fronte della formale denuncia di violazione di legge, le censure si risolvono, dunque, in una critica all'interpretazione contrattuale per come operata dal giudice di merito con motivazione logica e intrinsecamente coerente, mirando alla rivalutazione dei fatti così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in



un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).

5. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., l'omessa ed apparente motivazione, obiettivamente incomprensibile, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto indeterminabile il valore delle prestazioni svolte mentre dallo scambio epistolare avvenuto in data 18.2.2013 e 12.3.2013 emergerebbe che le parti intendevano ancorare il valore della controversia al patrimonio netto contabile della società.

6. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia la mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico e la motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., perché la Corte d'appello, in modo apodittico avrebbe fatto riferimento all'impossibilità di determinare *ex post* il valore della controversia. Al contrario, il valore del patrimonio netto sarebbe documentalmente provato e corrisponderebbe al valore effettivo delle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale e sarebbe, quindi, determinabile al momento del ricorso sulla base del valore del lodo arbitrale del 19.3.2020, in euro 6 miliardi e 100 milioni.

7. I motivi quarto e quinto, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque infondati.

La Corte d'appello ha accertato che le lettere di incarico non indicavano lo scaglione di riferimento e, conseguentemente, il valore della causa non poteva essere determinato *ex post*, sulla base del patrimonio netto della società o del valore effettivo delle azioni



rappresentative del 100% del capitale sociale, che tra l'altro erano valori indeterminati.

A fronte di tale interpretazione, le censure svolte dai ricorrenti attingono il merito della causa e non la violazione dei canoni ermeneutici.

8. Con il sesto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1181 c.c., la mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico e la motivazione apparente per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, oltre che perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; si censura la sentenza impugnata per aver dato rilievo alla causale del bonifico ("pagam. attiv. Trib. Milano procedura RG. 1998/12, RG 32959/12, arbitrato e impugnazione lodo avanti CA Milano"), inteso come versamento a saldo e non come adempimento parziale, avendo nei preavvisi di fattura e nelle fatture gli Avv. [REDACTED] e [REDACTED] indicato la voce "acconto onorari giudizio cautelare".

8.1. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello, con interpretazione plausibile e coerente al dato letterale, ha interpretato la causale del bonifico come riferita al saldo dei pagamenti per le attività complessivamente svolte dai ricorrenti nel giudizio cautelare e nel giudizio arbitrale, in seguito alle fatture emesse dai predetti in data 15.4.2013 e 18.4.2013, considerato, altresì, che dopo meno di un mese, in data 10.5.2013, la [REDACTED] aveva revocato il mandato e contestato l'imputazione dei pagamenti da parte dei professionisti come acconto e non a saldo delle loro spettanze.

9. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.



Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

